



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**Le novità del c.d. DL "Aiuti-*bis*"
(DL 9 agosto 2022, n. 115)**

(Circolare n. 14 del 23 agosto 2022)

Indice

1. Premessa	3
2. Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti	3
2.1. Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1)	3
2.2. Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale (art. 2)	4
2.2. Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale (art. 3)	4
2.4. Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 (art. 4)	4
2.5. Proroga al terzo trimestre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas (art. 6)	5
2.6. Proroga del credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 7)	6
2.7. Disposizioni urgenti in materia di trasporto (art. 9)	7
3. Novità in materia di agevolazioni	7
3.1. <i>Fringe benefit</i> : incremento del limite di esenzione per il 2022 (art. 12)	7
3.2. Interventi per le imprese agricole danneggiate dalla siccità (artt. 13)	8
4. Novità in tema di IVA e accise	8
4.1. Riduzione dell'IVA sul gas per il quarto trimestre 2022 (art. 5)	8
4.2. Riduzione di accise e IVA sui carburanti (art. 8)	9
5. Altre disposizioni	10
5.1. Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del MISE (art. 35)	10
5.2. Fondo Unico Nazionale Turismo (art. 36)	10
5.3. Versamento del contributo straordinario contro il caro bollette (art. 42)	11

1. Premessa

Sulla G.U. 9.8.2022 n. 185, è stato pubblicato il DL 9.8.2022 n. 115 recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali".

Il decreto si compone di 44 articoli, è entrato in vigore il 10.8.2022 e deve essere convertito in legge entro l'8.10.2022.

Di seguito, vengono esaminate gli articoli di maggiore interesse e ci si sofferma, in particolare, sulle misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (§ 2), sulle novità in materia di agevolazioni (§ 3) e in tema di IVA e accise (§ 4) e sulle "altre" disposizioni (§ 5). Tra le altre novità si segnalano:

- la proroga dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti;
- la riduzione dell'IVA settore del gas;
- la riduzione delle accise e dell'IVA sui carburanti;
- l'introduzione di misure relative al *welfare* aziendale.

Il DL 115/2022 prevede anche alcune disposizioni in materia di lavoro e previdenza (Capo IV) che non formano oggetto della presente circolare:

- esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20);
- anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022 (art. 21);
- estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità *una tantum* di 200,00 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL 17 maggio 2022 n. 50 (art. 22)
- rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi (art. 23);
- iniziative multilaterali in materia di salute (art. 24);
- bonus psicologi (art. 25);
- modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'art. 44 del DL 17 maggio 2022 n. 50 (art. 26);
- rifinanziamento del Fondo per bonus trasporti (art. 27).

2. Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

2.1. Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1)

Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto MISE 28.12.2007 e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3 co. 9 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'art. 6 del DL 21.3.2022 n. 21 (pari a 12.000,00 euro per il periodo 1.4-31.12.2022), sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare

entro il 30.9.2022.

Ciò al fine di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas.

2.2. Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale (art. 2)

Viene sostituita la definizione di "clienti vulnerabili" di cui all'art. 22 co. 2-*bis* del DLgs. 23.5.2000 n. 164 (recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale) individuati come i clienti civili:

- che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'art. 1 co. 75 della L. 4.8.2017 n. 124;
- che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104;
- le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- di età superiore ai 75 anni.

Fornitura al costo di approvvigionamento

È altresì disposto che, a decorrere dall'1.1.2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai suddetti clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati.

2.3. Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale (art. 3)

Fino al 30.4.2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10.8.2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

2.4. Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 (art. 4)

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia,

reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare (nel limite di 1.100 milioni di euro per l'anno 2022), per il quarto trimestre 2022:

- le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2.5. Proroga al terzo trimestre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas (art. 6)

Viene prevista la proroga per il terzo trimestre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Imprese "energivore"

È riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 alle imprese "energivore" (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Imprese "non energivore"

Alle imprese "non energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Imprese "gasivore"

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Imprese "non gasivore"

Alle imprese "non gasivore" (imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'art. 5 del DL 17/2022) è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Modalità di utilizzo

Analogamente ai precedenti, anche i suddetti crediti d'imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31.12.2022 (a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000);
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2022.

I crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2.6. Proroga del credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 7)

Viene prevista la proroga del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui all'art. 18 del DL 21/2022, relativamente alle spese sostenute per gli acquisti di combustibile effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

2.7. Disposizioni urgenti in materia di trasporto (art. 9)

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici sono istituiti presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili:

- un fondo con dotazione di 40 milioni di euro per il 2022 destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'IVA, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario (co. 1);
- un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'IVA, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.6.2009 (co. 3).

I fondi stanziati:

- non concorrono alla formazione del reddito e dell'IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

Abrogazione delle misure alle imprese di trasporto di passeggeri con autobus

Sono abrogati i co. 6-*bis* e 6-*ter* dell'art. 3 del DL 50/2022, che autorizzavano spese in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus.

3. Novità in materia di agevolazioni

3.1. *Fringe benefit*: incremento del limite di esenzione per il 2022 (art. 12)

In deroga a quanto previsto dall'art. 51 co. 3 del TUIR, limitatamente al 2022, viene previsto l'incremento della soglia di esenzione dei *fringe benefit*, ampliandone anche l'ambito applicativo.

Viene previsto che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di 600,00 euro (in luogo dei 258,23 euro previsti ordinariamente dall'art. 51 co. 3 del TUIR).

Somme per il pagamento delle utenze domestiche

La disposizione prevede che nella suddetta soglia siano incluse anche le somme erogate o rimborsate

ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative a:

- servizio idrico integrato;
- energia elettrica;
- gas naturale.

3.2. Interventi per le imprese agricole danneggiate dalla siccità (art. 13)

Viene riconosciuto l'accesso agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del DLgs. 102/2004 per le imprese agricole *ex art. 2135 c.c.*, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel Registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e Bolzano, qualora al contempo:

- abbiano subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022;
- al verificarsi dell'evento, non beneficiassero della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche in deroga ai termini di cui all'art. 6 co. 1 del DLgs. 102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di emergenza idrica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 115/2022 (ossia entro il 9.10.2022) per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.

4. Novità in tema di IVA e accise

4.1. Riduzione dell'IVA sul gas per il quarto trimestre 2022 (art. 5)

L'aliquota IVA del 5% è estesa alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26 co. 1 del DLgs. 504/95 (TUA), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

La disposizione in commento ripropone analoghe riduzioni temporanee dell'aliquota IVA, già previste con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di:

- ottobre, novembre e dicembre 2021 (art. 2 del DL 130/2021, conv. L. 171/2021);
- gennaio, febbraio e marzo 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021);
- aprile, maggio e giugno 2022 (art. 2 del DL 17/2022, conv. L. 34/2022);
- luglio, agosto e settembre 2022 (art. 1-*quater* del DL 50/2022, conv. L. 91/2022).

Come chiarito dalla risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 7.7.2022 n. 368 e dalle circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20 e 3.12.2021 n. 17, l'aliquota IVA del 5% in esame è applicabile, in via temporanea:

- sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%;

- sia alle predette somministrazioni per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%.

Contratti di "servizio-energia"

La previsione dell'aliquota del 5% è estesa alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto "servizio energia", contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall'1.10.2022 al 31.12.2022.

Riduzione degli oneri di sistema

Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre 2022.

4.2. Riduzione di accise e IVA sui carburanti (art. 8)

Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, l'aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

Decorrenza e durata della rideterminazione

La descritta rideterminazione delle aliquote di accisa ed IVA si applica a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022.

In precedenza, una misura analoga era stata prevista per il periodo:

- dal 3.5.2022 all'8.7.2022, ai sensi dell'art. 1-*bis* del DL 21/2022;
- dal 9.7.2022 al 2.8.2022, per effetto del DM 24.6.2022;
- dal 3.8.2022 al 21.8.2022, per effetto del DM 19.7.2022.

Per il periodo sopra indicato (dal 22.8.2022 al 20.9.2022), non trova applicazione l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-*bis* della Tabella A allegata al DLgs. 504/95.

Adempimenti

Ai fini della corretta applicazione delle predette aliquote di accisa, gli esercenti i depositi commerciali

di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 7.10.2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi di prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20.9.2022.

La predetta comunicazione non deve essere effettuata qualora sia introdotta una nuova rideterminazione delle aliquote di accisa in argomento, a decorrere dal 20.9.2022.

5. Altre disposizioni

5.1. Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del MISE (art. 35)

Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

- per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito (progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno) sono autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 (il 50% di tali risorse è destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente al 10.8.2022);
- per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI (art. 1 co. 232 della L. 27.12.2019 n. 160) è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

5.2. Fondo Unico Nazionale Turismo (art. 36)

Il Fondo Unico Nazionale Turismo di parte capitale di cui all'art. 1 co. 368 della L. 30.12.2021 n. 234 – istituito con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'art. 5 co. 1, ultimo periodo, del DM 9.3.2022 n. 3462.

Il Fondo Unico Nazionale Turismo di parte corrente di cui all'art. 1 co. 366 della L. 30.12.2021 n. 234 – istituito con una dotazione iniziale pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024 – è incrementato di 16.958.333 di euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di finanziare gli interventi di cui all'art. 4 co. 2 del DM 9.3.2022 n. 3462.

5.3. Versamento del contributo straordinario contro il caro bollette (art. 42)

È modificato l'impianto sanzionatorio relativo agli omessi versamenti del contributo straordinario contro il "caro bollette" determinato sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico ai sensi dell'art. 37 del DL 21/2022.

La sanzione ordinaria per il versamento tardivo dell'acconto, pari al 40% del contributo, che era dovuto entro il 30.6.2022, e la riduzione derivante dall'istituto del ravvedimento operoso si applicano ai soli versamenti effettuati entro il 31.8.2022.

Dopo tale data, il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione *ex art.* 13 co. 1 del DLgs. 471/97 è determinata in misura doppia (dunque, la sanzione risulta pari al 60% delle somme dovute e non versate).

Inoltre, ai fini del pagamento del contributo, viene previsto un intervento coordinato dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, basato su analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati.

La disposizione opera in deroga allo Statuto del contribuente (art. 3 della L. 212/2000) e assume efficacia già a decorrere dal 10.8.2022, vale a dire dalla data di entrata in vigore del DL 115/2022.